



COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE

N. <u>1427</u>	del	<u>17 DIC 2010</u>		
Oggetto: Enti di Promozione Sportiva – approvazione “Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva”.				
<u>Esecuzione:</u>	<input type="text" value="30"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<u>Conoscenza:</u>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<u>Consegnata il:</u>	<u>22 DIC 2010</u>			

IL CONSIGLIO NAZIONALE

- VISTO** il decreto legislativo 23 luglio 1999, n° 242, e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'articolo 1 della Legge 31 gennaio 1992, n° 138;
- VISTO** l'articolo 6 dello Statuto del CONI;
- RICHIAMATA** la propria deliberazione n° 1252 del 22 ottobre 2003 con cui è stata approvata la “Nuova Disciplina dei Rapporti tra CONI e gli Enti di Promozione Sportiva”;
- CONDIVISA** la proposta formulata dalla Giunta Nazionale con la deliberazione n° 422 del 16-12- 2010 e nei rispettivi allegati;

Deliberazione n. 1427

Riunione del 17 DIC 2010

DELIBERA

l'approvazione del "Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva" nella nuova formulazione e i connessi schemi allegati.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero vigilante per la prescritta approvazione ai sensi dell'art. 1, comma 3 della Legge 31 gennaio 1992, n° 138.

IL SEGRETARIO
F.to Raffaele Pagnozzi

IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Petrucci

Visto
se ne propone l'adozione attestandone la
conformità agli atti, la regolare istruttoria e la
compatibilità con la normativa vigente.
Responsabile dell'Ufficio

Anna Ragnoli

15 dicembre 2010

Allegato n.....
Deliberazione n. 1427
Riunione del...17.DIC.2010..



Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva

approvato dal Consiglio Nazionale
con delibera n° 1427 il 17 DIC 2010

15 dicembre 2010

TITOLO I

Ordinamento degli Enti di Promozione Sportiva

Articolo 1

Definizione

1. Sono riconosciute ai fini sportivi in qualità di Enti di Promozione Sportiva (EPS), le Associazioni a livello nazionale, nonché le Associazioni a livello regionale non riconosciute già a livello nazionale, che hanno per fine istituzionale la promozione e la organizzazione di attività motorie - sportive con finalità ricreative e formative, e che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e delle Discipline Sportive Associate (DSA) e nell'osservanza della normativa sportiva antidoping del CONI - NADO. Il loro statuto stabilisce l'assenza dei fini di lucro e garantisce l'osservanza del principio di democrazia interna e di pari opportunità.
2. Gli EPS ai fini sportivi sono costituiti da associazioni e/o società sportive.

Articolo 2

Attività

1. Gli Enti di Promozione Sportiva promuovono e organizzano attività multidisciplinari per tutte le fasce di età e categorie sociali, secondo la seguente classificazione:
 - a) Motorio - Sportive
 - 1) a carattere promozionale, amatoriale e dilettantistico, seppure con modalità competitive, con scopi di ricreazione, crescita, salute, maturazione personale e sociale;
 - 2) attività ludico-motorie e di avviamento alla pratica sportiva.
 - 3) attività agonistiche di prestazione, connesse al proprio fine istituzionale, nel rispetto di quanto sancito dai Regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali o delle Discipline Sportive Associate e dei Principi di Giustizia Sportiva emanati dal CONI ai quali dovranno fare esclusivo riferimento, unitamente ai propri affiliati, per il miglior raggiungimento delle specifiche finalità e regolamentate da apposite convenzioni stipulate tra EPS e FSN o DSA.
 - b) Attività Formative. Indagini, pubblicazioni ed approfondimenti sulla diffusione della pratica e cultura sportiva. Corsi, stages, convegni e altre iniziative a carattere formativo per operatori sportivi e/o altre figure similari; gli attestati e le qualifiche conseguite al termine delle iniziative hanno valore nell'ambito associativo dell'Ente fatti salvi i casi in cui l'EPS abbia preventivamente sottoscritto apposita Convenzione con la specifica FSN e DSA e/o aderito ai programmi delle Scuole Regionali dello Sport del CONI operanti sul territorio.

15 dicembre 2010

TITOLO II

Riconoscimento ai fini sportivi in qualità di Enti di Promozione Sportiva

Articolo 3

Requisiti per il riconoscimento

1. Con riferimento ai requisiti di cui all'art. 27 dello Statuto del CONI, per ottenere il riconoscimento ai fini sportivi in qualità di Ente di Promozione Sportiva è necessario:
 - a) essere associazione non riconosciuta o riconosciuta ai sensi degli art.12 e seguenti del Cod. Civ.;
 - b) essere dotati di uno Statuto conforme alle disposizioni di legge, allo Statuto e ai Principi Fondamentali del CONI e che stabilisca l'assenza di fini di lucro, garantendo l'osservanza del principio di democrazia interna e di pari opportunità;
 - c) 1)
per gli EPS riconosciuti a livello nazionale, avere un numero di società o associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'art.90 della L. 289/2002 e successive modificazioni, affiliate non inferiore a 1.000 (mille) con un numero di iscritti tesserati non inferiore a 100.000 (centomila).
La polisportiva ha la stessa valenza di una singola associazione/società.
 - c) 2)
per gli EPS riconosciuti su base regionale, avere un numero di società o associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'art.90 della L. 289/2002 e successive modificazioni, affiliate non inferiore a 3 (tre) per ognuna delle province presenti in regione e comunque non inferiore a:
 - 150 (centocinquanta) per regioni con numero province uguali o superiori a 9;
 - 100 (cento) per regioni con numero province uguali o superiori a 5;
 - 50 (cinquanta) per regioni con numero province inferiori a 5 e con un numero di iscritti tesserati non inferiore a:
$$\frac{(100.000 \times \text{popolazione regionale})}{\text{popolazione nazionale}}$$
- La polisportiva ha la stessa valenza di una singola associazione/società.
In nessuna regione, qualunque sia il numero delle sue province, e nelle province autonome di Trento e Bolzano, il numero delle società potrà comunque essere inferiore a 50 (cinquanta) ed il numero degli iscritti inferiore a 1.000 (mille).

d)1)

15 dicembre 2010

per gli EPS riconosciuti a livello nazionale, avere una presenza organizzata in almeno 15 (quindici) regioni e 70 (settanta) province.

Viene considerata "presenza organizzata" se:

- a) nella regione e/o nella provincia l'Ente è operante con un proprio Comitato democraticamente eletto e dotato di una sede;
 - b) nella provincia risultano affiliate almeno 4 (quattro) associazioni o società sportive dilettantistiche praticanti almeno 2 (due) discipline sportive e nella regione sono costituiti almeno la metà dei Comitati Provinciali, arrotondata per eccesso.
- d) 2)
Per gli EPS riconosciuti su base regionale, avere una presenza organizzata in tutte le province.
Viene considerata "presenza organizzata" se in ogni provincia e nella regione è operante un proprio Comitato democraticamente eletto dotato di una sede.
- e) aver svolto attività del tipo motorio e sportiva e/o formativa di cui al precedente art. 2, da almeno quattro anni.
Tale attività deve intendersi svolta a livello nazionale dagli EPS riconosciuti a livello nazionale e svolta a livello regionale dagli EPS riconosciuti su base regionale.
Lo svolgimento delle attività deve essere congruo, di carattere ampiamente pluridisciplinare, comprovato da idonea documentazione e la titolarità dell'organizzazione appartenere esclusivamente all'organismo che richiede il riconoscimento.

2. Ai fini del contenuto della lettera c) del presente articolo:

- a) almeno il 60% delle associazioni o società sportive dilettantistiche devono essere affiliate da almeno 2 anni solo ed esclusivamente all'organismo che richiede il riconoscimento fatta eccezione per gli eventuali rapporti associativi in essere con FSN o DSA.
- b) sono considerati iscritti – utili ai fini del riconoscimento – i soggetti impegnati nell'attività sportiva, vale a dire i praticanti, i dirigenti, i tecnici, nonché altre figure similari di operatori sportivi, che abbiano con l'associazione o società sportiva dilettantistica affiliata, o direttamente con l'Ente, un rapporto continuativo ai sensi delle disposizioni contenute nel D.Lg. 460/1997.
- c) ai fini del conteggio degli iscritti tesserati, nel caso un soggetto lo sia in più ruoli, verrà conteggiato una sola volta.
- d) le associazioni o società sportive devono avere le caratteristiche di cui all'art. 90 della L. 289/2002 e successive modificazioni e, pertanto, in possesso dei requisiti per l'iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche del CONI.

Articolo 4

15 dicembre 2010

Presentazione della domanda

1. La domanda di riconoscimento, in qualità di EPS, deve essere presentata dal legale rappresentante dell'organismo e inviata al competente Ufficio Riconoscimento Organismi Sportivi DSA e EPS presso la sede nazionale del CONI, per il livello nazionale e al Comitato Regionale CONI territorialmente competente, in caso di EPS a livello regionale, corredata dai seguenti documenti:
 - a) Atto Costitutivo e Statuto vigente in originale o copia conforme autenticata.
 - b) Documentazione attestante la vigenza della carica ricoperta dal legale rappresentante unitamente alla copia del documento d'identità.
 - c) Regolamenti richiamati nello Statuto.
 - d) Bilanci consuntivi degli ultimi quattro anni e il Bilancio di previsione relativo all'esercizio in cui viene richiesto il riconoscimento unitamente ai provvedimenti di approvazione assunti dall'Organo statutariamente competente e dall'organismo di controllo. I Bilanci dovranno essere integrati con la gestione amministrativa delle strutture territoriali dell'organismo; qualora lo Statuto preveda la gestione separata, l'organismo dovrà presentare entrambe le gestioni; nei Bilanci dovranno essere evidenziate le voci di conto in entrata relativa alle quote di affiliazione e tesseramento praticate.
 - e) Verbali, in originale o in copia conforme, di svolgimento delle Assemblee che hanno eletto i Comitati Provinciali e Regionali corredata dalla rispettiva lettera di convocazione e dall'elenco degli aventi diritto a voto.
 - f) Elenchi suddivisi per provincia/regione delle associazioni o società sportive dilettantistiche affiliate, in possesso dei requisiti di cui all'art. 90 della L. 289/2002 e successive modificazioni, completi delle informazioni utili alla loro identificazione quali a titolo esemplificativo non esaustivo: denominazione, forma giuridica, legale rappresentante, indirizzo sede, codice di affiliazione, e corredata, per ciascuna associazione / società sportiva dilettantistica, dall'elenco di tutti gli iscritti tesserati completi delle informazioni utili alla loro identificazione quali a titolo esemplificativo non esaustivo: cognome, nome, data di nascita, numero e tipologia di tessera sportiva (praticante, dirigente, tecnico etc.) disciplina praticata. Questa documentazione dovrà essere presentata su supporto informatico secondo traccianti predefiniti dalla Direzione Territorio e Promozione dello Sport – Ufficio Riconoscimento Organismi Sportivi DA e EPS.
 - g) Elenchi suddivisi per provincia/regione con indicazione delle eventuali ed ulteriori basi associative sportive che, pur carenti dei requisiti di cui all'art. 90 della L. 289/2002 e successive modificazioni, risultino comunque inseriti nei ruoli dell'Ente, con i relativi tesserati.
Anche questa documentazione dovrà essere presentata su supporto informatico secondo traccianti predefiniti dalla Direzione Territorio e

15 dicembre 2010

Promozione dello Sport – Ufficio Riconoscimento Organismi Sportivi DA e EPS.

- h) Relazione dettagliata del Legale Rappresentante dell'organismo sulle attività di cui all'art. 2, organizzate nei quattro anni precedenti la domanda di riconoscimento e su quelle programmate nell'anno in cui viene presentata l'istanza di riconoscimento, corredata da idonea documentazione probante riferita a tutte le attività e le discipline sportive dichiarate e organizzate. A titolo esemplificativo non esaustivo dovranno essere presentati per ogni anno i calendari ufficiali delle gare e delle manifestazioni organizzate, e di tutte le altre attività, da cui dovrà risultare inequivocabilmente l'esclusiva e diretta titolarità dell'organizzazione delle attività dichiarate.
- i) Provvedimento del competente organo statutario dell'organismo richiedente di approvazione della istanza di riconoscimento e di tutta la documentazione allegata, assunto in data non superiore a 6 mesi antecedenti l'invio dell'istanza stessa.
2. La presentazione dell'istanza incompleta nella documentazione oppure con formalità difformi da quelle previste nel presente articolo determinerà la sua irricevibilità che comunque sarà oggetto di specifica comunicazione.

Articolo 5 **Istruttoria e verifica istanza di riconoscimento** **in qualità di EPS a livello nazionale**

1. La Direzione Territorio e Promozione dello Sport – Ufficio Riconoscimento Organismi Sportivi DSA e EPS, delegata all'istruttoria, provvede alla verifica dei requisiti di cui al precedente articolo 3, con le seguenti modalità:
- a) Requisito numero società sportive:
- 1) le associazioni/società sportive comprese negli elenchi trasmessi dall'organismo richiedente saranno autorizzate all'uso del programma informatico di gestione del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche del CONI per un periodo massimo di 90 giorni.
 - 2) La procedura informatica, seppure regolarmente conclusa, non darà luogo al riconoscimento ai fini sportivi CONI. Tali associazioni/società dunque non compariranno nel Registro Pubblico sul sito del CONI e non potranno stampare alcuna certificazione di iscrizione.
- b) Requisito numero tesserati:
- 1) sulla base dei tabulati trasmessi verranno individuate a campione un numero di società pari al 33% (1/3) del totale, cui lo stesso organismo richiedente provvederà ad inviare una specifica modulistica fornita dal CONI che ciascun Presidente delle società prescelte dovrà sottoscrivere a titolo di autocertificazione.

15 dicembre 2010

- 2) i moduli compilati, sottoscritti dai Presidenti con allegata copia del documento di riconoscimento dovranno pervenire al CONI ovvero presso i suoi Comitati provinciali non oltre 90 gg. dalla consegna della modulistica all'organismo richiedente;
 - 3) i Comitati provinciali del CONI avranno cura di raccogliere le autocertificazioni, stendere un rapporto riepilogativo e trasmetterlo alla Direzione Territorio e Promozione dello Sport – Ufficio Riconoscimento Organismi Sportivi DSA e EPS in tempo utile affinché la fase istruttoria si concluda in complessivi 120 gg.
- c) Requisito Strutture territoriali. Esame atti costitutivi dei Comitati Provinciali e Regionali.
- d) Statuto. Lo Statuto sarà acquisito dalla Direzione Territorio e Promozione dello Sport – Ufficio Riconoscimento Organismi Sportivi DSA e EPS ed esaminato dagli Uffici del CONI che lo sottoporranno all'approvazione della Giunta Nazionale.

Articolo 6 **Istruttoria e verifica istanza di riconoscimento** **in qualità di EPS a livello regionale**

1. Il Comitato Regionale territorialmente competente delegato all'istruttoria, provvede alla verifica dei requisiti di cui al precedente articolo 3, applicando, ove compatibili, le modalità descritte al precedente art. 5.
2. Al termine dell'istruttoria il Comitato Regionale territorialmente competente, dispone, con provvedimento adottato dal Consiglio Regionale, la trasmissione della documentazione all'Ufficio Riconoscimento Organismi Sportivi per gli ulteriori adempimenti nei casi di accertato possesso dei requisiti ovvero il rigetto dell'istanza nei casi negativi.
3. Il Comitato Regionale trasmette all'Ufficio Riconoscimento Organismi Sportivi il provvedimento adottato dal Consiglio Regionale unitamente a copia dell'istanza e della documentazione allegata per gli ulteriori adempimenti, entro 90 giorni a far data dal ricevimento dell'istanza.

Articolo 7 **Deliberazioni**

1. La Giunta Nazionale provvede entro 210 giorni, a far data dal ricevimento della istanza di riconoscimento presso l'Ufficio competente ovvero Comitato Regionale delegato all'istruttoria, salva l'ipotesi di cui al precedente articolo 4 comma 2, a deliberare in merito.
2. In caso di rigetto della domanda la richiesta di riconoscimento non potrà essere ripresentata prima di 24 mesi dal provvedimento di diniego.

Articolo 8

15 dicembre 2010

Effetti del Riconoscimento

1. L' EPS riconosciuto ai fini sportivi dal CONI, acquisisce il diritto di riportare la dicitura, riferita al riconoscimento in qualità di Ente di Promozione Sportiva ai sensi dell'art. 27 dello Statuto del CONI, e l'utilizzo del logo CONI esclusivamente secondo le direttive previste nel Manuale per la gestione integrata dell'immagine del logo CONI.
Tale diritto non è cedibile a terzi né ai propri affiliati e tesserati.
2. L'EPS, a partire dall'anno successivo a quello del riconoscimento, potrà godere della contribuzione economica da parte del CONI secondo quanto disposto nei successivi articoli del Titolo III.
3. Le associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno utilizzato il programma di gestione delle iscrizioni al Registro potranno beneficiare dell'iscrizione al Registro a far data dal primo giorno del mese successivo a quello del provvedimento di riconoscimento ai fini sportivi dell'EPS di appartenenza.
4. Gli EPS sono tenuti al rispetto delle norme di legge di riferimento nonché al rispetto delle deliberazioni del CONI e sono altresì tenuti a vigilare su quanto sopra anche nei confronti dei loro affiliati e tesserati.
5. Nel caso di utilizzo improprio del logo, da parte dell'Ente o dei propri affiliati e tesserati l'EPS sarà passibile di sanzioni secondo quanto previsto dal successivo art. 23 dopo opportuno richiamo.

Articolo 9

Verifiche annuali per il mantenimento della qualifica di EPS

1. Negli anni successivi al riconoscimento, entro il termine inderogabile del 31 gennaio, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento ai fini sportivi di cui al precedente art. 3, gli EPS dovranno inviare al CONI – Direzione Territorio e Promozione dello Sport – Ufficio Riconoscimento Organismi Sportivi DA e EPS:

a) elenco suddiviso per regioni/province con l'indicazione del numero delle associazioni o società sportive dilettantistiche affiliate alla data del 31 dicembre dell'anno precedente in possesso dei requisiti di cui all'art. 90 della legge 289/2002 e successive modificazioni. Resta confermata l'ulteriore specifica del 60 % di cui al precedente articolo 3 comma 2 lettera a) riferita al requisito numerico minimo per il riconoscimento ed applicata alle affiliate per l'anno sportivo concluso. Gli affiliati a due o più EPS devono indicare, dopo l'iscrizione telematica al Registro e dopo il rinnovo annuale dell'affiliazione, quale sia il primo Ente di riferimento. La dichiarazione di scelta sottoscritta dal Presidente della associazione o società sportiva dilettantistica, è inoltrata ai Comitati Provinciali del CONI competenti per territorio, anche a cura dell'Ente affiliante, entro il 30 giugno dell'anno di rinnovo dell'affiliazione. La medesima è presentata una sola volta e reiterata solo in caso di modifica della scelta. Il mancato inoltro della dichiarazione di scelta, entro i termini previsti, rende

15 dicembre 2010

- l'associazione o società sportiva dilettantistica insussistente ai soli fini del conteggio di appartenenza ai diversi Enti.
- b) elenco suddiviso per province del numero degli iscritti tesserati per l'anno sportivo di riferimento.
 - c) elenco dei comitati provinciali e regionali, in cui dovrà essere indicato, oltre all'indirizzo, il nominativo del Presidente; per ogni carica dovranno essere indicate le date di elezione e di scadenza del mandato.
 - d) elenco degli eventuali delegati provinciali e regionali: per ogni carica dovranno essere indicate le date di nomina e di scadenza del mandato.
 - e) elenco suddiviso per province con l'indicazione del numero delle restanti basi associative sportive affiliate alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, che non possiedono i requisiti di cui all'art. 90 della legge 289/2002 e successive modificazioni, comunque inserite nei ruoli degli Enti, con i relativi tesserati.
 - f) elenco delle discipline sportive per le quali l'EPS intende organizzare attività nell'anno in corso a favore dei propri affiliati/tesserati.
 - g) tutta la documentazione dovrà essere sottoposta all'attenzione del competente Organo statutario dell'EPS e il relativo provvedimento di approvazione dovrà essere presentato contestualmente alla documentazione.
2. I dati e la documentazione di cui al comma precedente dovranno essere trasmessi alla Direzione Territorio e Promozione dello Sport – Ufficio Riconoscimento Organismi Sportivi mediante il modello di schema approvato dalla Giunta Nazionale di cui al successivo art. 17 comma 7.
3. Il presente articolo si applica anche agli EPS su base regionale la cui verifica sarà condotta dal Comitato Regionale territorialmente competente.

Articolo 10 Revoca

1. All'esito della verifica di cui al precedente art. 9, in caso di sopravvenuta mancata rispondenza dei requisiti da parte dell'EPS riconosciuto a livello nazionale e da parte dell'EPS riconosciuto su base regionale, rispettivamente la Giunta Nazionale e la Giunta Regionale competente potrà:
- a) nel caso in cui sia accertata la carenza di uno dei requisiti minimi previsti al precedente art. 3, potrà offrire all'EPS l'opportunità di conseguire nuovamente il requisito mancante concedendo un tempo massimo per il ripristino della regolarità;

15 dicembre 2010

- b) nel caso in cui sia accertata la carenza di due o più dei requisiti minimi previsti al precedente art. 3, proporrà all'organo competente la revoca del riconoscimento ai fini sportivi;
 - c) nel caso in cui l'EPS non abbia colmato la carenza in ordine al requisito mancante entro il tempo limite stabilito, proporrà all'organo competente la revoca del riconoscimento.
2. La revoca del riconoscimento ai fini sportivi comporterà la conseguente decadenza di tutte le prerogative conseguenti allo status di Ente di Promozione Sportiva ricadenti anche sui rispettivi affiliati.

Articolo 11 CUSI

1. Le disposizioni di cui ai presenti articoli 3, 4, 5 e 7 non si applicano al Centro Universitario Sportivo Italiano (CUSI), già riconosciuto come ente dotato di personalità giuridica con D.P.R. 30 aprile 1968, n. 770, di cui restano ferme la particolare posizione ed il peculiare ordinamento in considerazione delle sue specifiche finalità di sviluppo dello sport universitario.

Articolo 12 Alta Corte di Giustizia Sportiva e Tribunale Nazionale di Arbitrato dello Sport

1. Eventuali controversie che contrappongano un Ente di Promozione Sportiva a soggetti affiliati o tesserati sono di competenza dell' Alta Corte di Giustizia Sportiva e del Tribunale Nazionale di Arbitrato dello Sport istituiti presso il CONI secondo quanto sancito all'art.12 dello Statuto del CONI, a condizione che tale norma sia recepita nello Statuto dell'EPS.

Articolo 13 Codice di comportamento sportivo

1. I tesserati agli Enti di Promozione Sportiva in qualità di atleti, tecnici, dirigenti, ufficiali di gara e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo ed eventuali altre figure diverse da quelle predette, comprese quelle di socio cui è riferibile direttamente o indirettamente il controllo delle società sportive, sono tenuti all'osservanza del Codice di comportamento sportivo secondo quanto sancito all'art. 13 bis dello Statuto del CONI presso cui è istituito il Garante.

Articolo 13 bis Normativa antidoping

1. La somministrazione e/o l'uso di sostanze o metodi dopanti sono vietati. Le procedure e le modalità per l'effettuazione dei controlli antidoping, nonché i relativi procedimenti disciplinari a carico di tesserati, affiliati e soci di Enti di Promozione Sportiva sono stabiliti dalle Norme Sportive Antidoping del CONI – NADO a cui si fa rinvio.

15 dicembre 2010

Articolo 14

Obblighi di denuncia

1. L'Organo statutario dell'EPS che venga a conoscenza di fatti che possano dar luogo a responsabilità debbono farne tempestiva denuncia alla competente Procura presso la sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento delle responsabilità e per la determinazione dei danni.
2. Di tale denuncia devono essere tempestivamente informati il Collegio dei Revisori dei Conti dell'EPS medesimo e:
 - a) il Presidente Nazionale del CONI quando trattasi di EPS riconosciuti a livello nazionale;
 - b) il Presidente del Comitato Regionale del CONI competente per territorio, quando trattasi di EPS riconosciuto su base regionale.
3. Resta salva la piena facoltà di ogni singolo EPS di adottare ogni misura ritenuta conveniente per la propria tutela e salvaguardia.
4. Quanto sancito dal presente articolo deve trovare applicazione anche in quanto disposto nell'articolato dei successivi Titolo III e Titolo IV.

TITOLO III

Determinazione e concessione dei contributi

Articolo 15

Risorse finanziarie

1. Il CONI eroga annualmente contributi agli EPS con riferimento alla consistenza organizzativa e all'attività svolta.
2. Tali contributi sono complementari e non esclusivi delle entrate proprie degli Enti.
3. Per il Centro Universitario Sportivo Italiano (CUSI) si rimanda al successivo art. 17, comma 2.

Articolo 16

Criteri per la determinazione del contributo

1. L'entità del contributo annuale da erogare a ciascun EPS, con esclusione del CUSI, viene calcolata con riferimento a:
 - a) Consistenza organizzativa. La consistenza organizzativa viene valutata sui seguenti parametri, tenuto conto di quanto stabilito al Titolo II, art.3, del presente Regolamento.

15 dicembre 2010

- 1) presenza organizzata nelle regioni;
- 2) presenza organizzata nelle province;
- 3) numero delle società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate in possesso dei requisiti di cui all'art. 90 della legge 289/2002 e successive modificazioni e iscritte nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche del CONI;
- 4) numero degli iscritti (praticanti, dirigenti, tecnici e altre figure similari di operatori sportivi);
- 5) numero delle basi associative sportive che non possiedono i requisiti di cui all'art. 90 della legge 289/2002 e successive modificazioni, comunque inseriti nei ruoli dell'Ente, con i relativi tesserati.

b)Attività Svolta. Per attività svolta nel campo della promozione sportiva si intendono le attività di cui all'art. 2.

Articolo 17 **Determinazione del contributo**

1. Il CONI determina nel proprio budget la somma complessiva destinata agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti su base nazionale.
2. Da tale somma complessiva viene detratta la quota di contributo assegnata al CUSI.
3. La somma residua, depurata della entità riferita al CUSI, viene così assegnata agli altri EPS:
 - a)30% da erogare in parte uguale a tutti gli EPS;
 - b)40% sulla base della consistenza organizzativa;
 - c)20% sulla base dell'attività svolta;
 - d) 10% sulla base della progettualità mirata ad obiettivi di sviluppo della pratica motorio sportiva indicati annualmente dal Nucleo di Valutazione di cui al successivo art. 18.
4. Per quanto attiene alla quota contributiva del 40 % - comma 3 lettera b) - il CONI provvede come segue:
 - a) 60% sulla base del numero delle associazioni/società iscritte al Registro Nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche;
 - b) 10% sulla base del numero delle basi associative sportive presenti nelle sezioni parallele del Registro CONI;
 - c)25% sulla base del numero dei tesserati delle associazioni/società iscritte al Registro Nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche;

15 dicembre 2010

- d) 5% sulla base del numero dei tesserati delle basi associative sportive presenti nelle sezioni parallele del Registro CONI;
5. Per quanto attiene alla quota contributiva del 20% - comma 3 lettera c) – la valutazione dell'attività svolta sarà effettuata secondo due criteri:
- a) Livello (provinciale, regionale, nazionale quest'ultimo comprensivo dell'attività internazionale realizzata sul territorio nazionale);
- b) Durata (settimanale, fino a tre mesi, fino a sei mesi, annuale).
6. Per quanto attiene alla quota contributiva del 10% - comma 3 lettera d) – la valutazione del progetto realizzato da ciascun EPS sarà effettuata dal Nucleo di Valutazione di cui al successivo art. 18.
7. La trasmissione delle informazioni riferite alla consistenza organizzativa, alle discipline sportive organizzate ed al volume delle attività proposte incluse quelle formative, dovrà essere attuata utilizzando esclusivamente la specifica modulistica approvata dalla Giunta Nazionale.
Le informazioni relative alle attività sportive e formative realizzate nell'anno in corso dovranno essere trasmesse entro il 30 ottobre, unitamente alla documentazione di cui al successivo comma 8 lettera c).
8. Per quanto attiene alla quota contributiva del 10% - comma 3 lettera d) - riferita alla progettualità:
- a) entro il 30 settembre di ciascun anno il "Nucleo per la valutazione degli EPS" definisce le linee guida di n° 1 (uno) progetto finalizzato che gli EPS, dovranno realizzare nel corso dell'anno successivo.
- b) entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo, gli EPS trasmettono alla Direzione Territorio e Promozione dello Sport – Ufficio Riconoscimento Organismi Sportivi DA e EPS la documentazione completa del progetto che intendono realizzare nel corso dell'anno, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dal CONI per la raccolta uniforme delle informazioni e per omogeneità di valutazione.
- c) entro il 30 ottobre gli EPS trasmettono alla Direzione Territorio e Promozione dello Sport – Ufficio Riconoscimento Organismi Sportivi DA e EPS la documentazione completa del progetto realizzato ai fini della valutazione per la determinazione del contributo.

Articolo 18

Nucleo di Valutazione degli EPS

1. Il "Nucleo di valutazione degli EPS" è l'organismo deputato a valutare l'attività sportiva e formativa realizzata dagli EPS ai fini della ripartizione delle quote di contributo di cui al precedente art. 17 comma 3 lettere c) e d).

15 dicembre 2010

2. Il Nucleo di Valutazione – alla cui nomina provvede la Giunta Nazionale entro luglio di ciascun anno - è composto da 7 (sette) componenti: un membro di Giunta Nazionale, tre membri del Consiglio Nazionale e tre rappresentanti degli EPS designati dal Coordinamento degli EPS.
3. Il Nucleo di Valutazione si riunisce almeno 2 (due) volte nel periodo di mandato:
 - a) per l'elaborazione del bando per la progettualità da realizzarsi nell'anno successivo;
 - b) per l'esame delle attività sportive e formative nonché della progettualità realizzate dagli EPS nell'anno in corso.
4. Le ripartizioni di contributo formulate dal "Nucleo di Valutazione degli EPS" sono sottoposte all'esame della Giunta Nazionale dalla Direzione Territorio e Promozione dello Sport – Ufficio Riconoscimento Organismi Sportivi DA e EPS.

Articolo 19 **Tempi e modalità di erogazione**

1. L'erogazione del contributo, così come determinato per ciascun EPS, è subordinato alla regolarità della documentazione nonché al rispetto dei termini previsti nel presente Regolamento ed avviene verosimilmente nel rispetto dei seguenti tempi e nei limiti delle erogazioni statali ricevute:
 - a) per quanto attiene la quota complessiva del 70% di cui al precedente art. 17 comma 3, lettere a) e b), in tre rate:
 - 30% entro il mese di marzo;
 - 20% entro il mese di giugno;
 - 20% entro il mese di settembre.
 - b) per quanto attiene la quota complessiva del 30% di cui al precedente art. 17 comma 3, lettere c) e d), in un'unica rata nel mese di dicembre.
2. Per quanto riguarda il CUSI il contributo così come determinato al precedente art. 17 comma 2, viene erogato in quattro rate di uguale importo verosimilmente nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre e nei limiti delle erogazioni statali ricevute.
3. Nel caso in cui vi sia ritardo nell'approvazione del budget del CONI da parte degli Organi Vigilanti, la corresponsione dei contributi avviene nei limiti previsti dalla normativa vigente.
4. Il CONI provvede al versamento delle somme mediante accredito su conto corrente bancario intestato all'Ente di Promozione Sportiva, previa espressa indicazione delle coordinate bancarie sottoscritta dal Presidente dell'EPS e dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 20 **Bilancio di Previsione e domanda di contribuzione**

15 dicembre 2010

1. Entro il termine del 31 gennaio di ciascun anno gli EPS presentano al CONI – Direzione Territorio e Promozione dello Sport – Ufficio Riconoscimento Organismi Sportivi DA e EPS:
 - a) il Bilancio di Previsione dell'EPS nel suo insieme, in copia conforme all'originale unitamente alla copia, del provvedimento di approvazione deliberato dall'Organo statutariamente competente, completo dei previsti allegati, come di seguito indicati:
 - 1) la relazione del Presidente dell'EPS che illustri in dettaglio i programmi di attività che l'EPS ha previsto di svolgere nel corso dell'anno e che devono trovare riferimento nel Bilancio di Previsione stesso;
 - 2) la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti relativa al bilancio di previsione deliberato;
 - b) prospetto sintetico del bilancio di previsione dell'EPS nel suo insieme, come da allegati al presente Regolamento, munito del visto di conformità al Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'EPS, di cui al successivo art. 24, da parte degli organi centrali.
 - c) la specifica modulistica di cui al precedente art. 17 comma 7 riferita alla sola consistenza organizzativa, i cui dati devono riferirsi al 31 dicembre dell'anno precedente.
 - d) la descrizione del progetto che l'EPS intende realizzare secondo le linee guida indicate dal Nucleo di Valutazione.
Eventuali modifiche all'iniziale programmazione del progetto dovranno essere comunicate anche in corso d'opera.
 - e) una dichiarazione sottoscritta dal Presidente attestante il rispetto dell'art. 7 della legge 195/1974.
 - f) una dichiarazione delle coordinate bancarie del conto corrente su cui vengono accreditati i contributi deliberati dal CONI, con indicazione dei poteri di firma, sottoscritta congiuntamente sia dal Presidente dell'Ente che dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Quanto indicato al precedente comma si applica anche al CUSI fatta eccezione per la lettera d).

Articolo 21 **Bilancio consuntivo e utilizzo dei contributi CONI**

1. Entro il termine del 15 maggio di ciascun anno gli EPS inviano al CONI – Direzione Territorio e Promozione dello Sport – Ufficio Riconoscimento Organismi Sportivi DA e EPS:

15 dicembre 2010

- a) il Bilancio Consuntivo dell'EPS nel suo insieme, in copia conforme all'originale unitamente alla copia del provvedimento di approvazione, deliberato dall'Organo statutariamente competente, completo dei previsti allegati, come di seguito indicati:
- 1) la relazione del Presidente dell'EPS che illustri in dettaglio i programmi di attività che l'EPS ha svolto nel corso dell'anno e che devono trovare riferimento nel Bilancio Consuntivo.
 - 2) la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti dell'EPS al Bilancio Consuntivo;
- b) prospetto sintetico del bilancio consuntivo dell'EPS nel suo insieme, come da allegati al presente Regolamento, munito del visto di conformità al Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'EPS, di cui al successivo art. 24, da parte degli organi centrali.
- c) una relazione documentata del Presidente dell'EPS in ordine all'attività svolta e all'utilizzo dei contributi ricevuti dal CONI nell'anno precedente tenuto conto che essi sono finalizzati per il 60% a spese per attività sportive e formative e per il 40% a spese di funzionamento il cui importo complessivo, in ogni caso, non potrà superare il 60% del totale delle spese per Funzionamento e spese generali "attività centrale" riportato nel quadro riepilogativo dei bilanci di cui alla precedente lettera b).
2. Quanto indicato al precedente comma si applica anche al CUSI.

Articolo 22

Attività di vigilanza – Verifiche documentali – Procedure di controllo

1. Fermo restando la responsabilità dell'Organo statutario competente e del Collegio dei Revisori dei Conti dell'EPS, il CONI vigila sull'attività degli Enti, attraverso l'attività di monitoraggio, oppure a seguito della trasmissione da parte di Enti di atti e documenti relativi ad attività contrastanti l'ordinamento sportivo.
2. Nell'ambito dell'attività di controllo da svolgersi sulla documentazione amministrativo-contabile riferita ai contributi di natura pubblica erogati, in ordine all'attività svolta nell'anno precedente, il CONI – almeno una volta all'anno – esegue un controllo a campione sulla documentazione presentata dagli Enti.
3. Gli EPS sono tenuti ad inviare, oltre agli atti alla cui trasmissione sono obbligati per legge, tutti i documenti e le informazioni di cui il CONI e gli Organi dallo stesso preposti al controllo facciano richiesta, nel rispetto della normativa vigente.
4. Il Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche è lo strumento utilizzato per la verifica diretta del numero delle affiliate di cui all'art. 90 della L. 289/2002 e succ. modificazioni ed indiretta per gli altri dati compatibili.

15 dicembre 2010

5. La veridicità delle informazioni riferite alle discipline sportive organizzate ed al volume delle attività proposte incluse quelle formative, contenute nel modello di schema di cui al precedente art. 17 comma 5 saranno accertate mediante il supporto dei Comitati Regionali del CONI.

Articolo 23 Sanzioni

1. In caso di violazioni accertate il CONI può, in ogni momento, irrogare provvedimenti sanzionatori nei confronti degli Enti di Promozione Sportiva.
2. Qualora attraverso atti in suo possesso o accertamenti svolti, il CONI riscontri irregolarità di tipo normativo, regolamentare, amministrativo e relative all'utilizzazione dei contributi erogati, per attività o spese non attinenti alle loro finalità ed anche per omessa, scarsa vigilanza sui propri affiliati, la Giunta Nazionale adotterà le seguenti sanzioni:
 - a) sospensione dei contributi: nel caso in cui la Direzione Territorio e Promozione dello Sport – Ufficio Riconoscimento Organismi Sportivi DA e EPS riscontri irregolarità gestionali ed amministrative.
 - b) riduzione dei contributi ovvero decadenza dei contributi: fatto salvo il recupero delle somme complessive non regolarmente rendicontate, nel caso in cui la Direzione Territorio e Promozione dello Sport – Ufficio Riconoscimento Organismi Sportivi DA e EPS riscontri reiterati comportamenti contrastanti o elusivi della normativa CONI.
 - c) proposta della revoca del riconoscimento: nel caso in cui la Direzione Territorio e Promozione dello Sport – Ufficio Riconoscimento Organismi Sportivi DA e EPS riscontri gravi, reiterate od estese irregolarità già sanzionate secondo quanto previsto al precedente art. 7.

15 dicembre 2010

TITOLO IV Disposizioni transitorie e finali

Articolo 24 Regolamento di Amministrazione e Contabilità degli EPS

1. Ciascun EPS è tenuto ad adottare e trasmettere al CONI, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente atto normativo, un Regolamento di Amministrazione e Contabilità nel rispetto delle norme stabilite dallo Statuto del CONI, ispirato ai principi e regole contenuti nel Regolamento di Amministrazione e Contabilità del CONI.

Articolo 25 Allegati

1. Gli allegati prospetti sintetici di bilancio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.
2. Le eventuali modifiche o integrazioni sono approvate dalla Giunta Nazionale.

Articolo 26 Norme transitorie

1. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, per gli EPS già riconosciuti all'entrata in vigore del presente Regolamento, il requisito di cui all'articolo 3, comma 2 lettera a) sarà verificato con riferimento al solo anno sportivo **2011 e quindi nel periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011**.
3. Ai fini di quanto disposto al precedente articolo 17, fino all'attivazione delle sezioni parallele del Registro per le basi associative sportive, farà fede la dichiarazione dell'Ente sulla consistenza organizzativa presentata entro il 31 gennaio di ciascun anno.



Ufficio Organi Collegiali
ac prot. n. 02

Roma, 12 GEN 2011

Presidenza Consiglio dei Ministri
Sottosegretario con delega allo Sport

SEDE

Oggetto: deliberazione n.1427 concernente l'approvazione del Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 138, allegata alla presente si trasmette copia del provvedimento in oggetto, deliberato dal Consiglio Nazionale del CONI nella riunione del 17 dicembre 2010.

Distinti saluti.